**CIRCOLARE N. 24/2016**

 **[Ottobre 2016]**

**DECRETO CORRETTIVO AL JOBS ACT - VOUCHER**

**(D.Lgs. n. 185 del 24.09.2016 – G.U. n. 235 del 07.10.2016 – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, Circolare n.1 del 17.10.2016)**

**URGENTE - IMPORTANTE**

A seguito della Circolare dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro in tema di voucher veniamo a riproporre le recenti modifiche in tema di **VOUCHER:** i committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica il codice fiscale e la ragione sociale del committente (da indicare anche nell’ oggetto dell’ e-mail), i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno, l’ora di inizio e l’ora di fine della prestazione lavorativa.

Resta comunque ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS.

In attesa che sia operativa la possibilità di utilizzare gli sms, il committente dovrà inviare una e-mail, priva di allegati, alla competente Direzione del Lavoro utilizzando gli indirizzi di posta elettronica creati appositamente e di seguito indicati.

Eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere

inviate non oltre i 60 minuti prima dell’ inizio delle attività cui si riferiscono.

Esempio di alcuni indirizzi mail da utilizzare in funzione della sede provinciale competente:

voucher.modena@ispettorato.gov.it

voucher.reggioemilia@ispettorato.gov.it

voucher.parma@ispettorato.gov.it

voucher.bologna@ispettorato.gov.it

La violazione del suddetto obbligo è punita con la sanzione amministrativa (non diffidabile) da un minimo di €. 400,00 ad un massimo di €. 2.400,00 per ciascuna comunicazione omessa.

**Restiamo a disposizione e cogliamo l’ occasione per porgere Cordiali Saluti**

### Sassuolo, li 19.10.2016

All’ interno del sito internet [www.st-erre.it](http://www.st-erre.it) è disponibile l’ archivio delle ns. circolari.